

PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 14: "BENESSERE DEGLI ANIMALI" – INTERVENTI 14.1.1 – 14.1.2 – 14.1.3 - PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO - ANNUALITÀ 2015.

**Articolo 1**  
**(Finalità della misura)**

Il presente avviso, emanato nelle more dell'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 (di seguito PSR) da parte della Commissione UE, è finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa della Regione Umbria a sostegno delle imprese del settore della produzione primaria mediante l'implementazione della Misura 14: "Benessere animale".

La cura del benessere animale ha principalmente due obiettivi, da una parte assicurarsi che gli animali vengano allevati in condizioni che evitino loro inutili sofferenze e dall'altra permettere la realizzazione di produzioni di qualità superiore. Su questi principi sono state emanate negli ultimi anni le norme sul benessere degli animali, che riguardano una serie di aspetti dell'allevamento che debbono essere obbligatoriamente migliorati (illuminazione, ventilazione, libertà di movimento, adeguato accesso al cibo e all'acqua, ecc...).

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento al di sopra dei requisiti obbligatori previsti a norma del titolo VI, capo I del Reg (UE) 1306/2013, ad altri pertinenti requisiti obbligatori e alle condizioni di ordinarietà regionali. Si prevede un indennizzo a favore degli allevatori per i maggiori costi derivanti da impegni che vengono assunti per l'applicazione di pratiche aziendali, a livello gestionale e tecnico, migliorative delle condizioni di benessere degli animali. Il territorio umbro, prevalentemente montano ben si presta al passaggio a sistemi di allevamento di tipo estensivo in sostituzione di quelli di tipo intensivo che presentano maggiori problematiche di benessere animale e di impatto ambientale. A tal fine nella misura sono previsti interventi specifici (14.1.1 – 14.1.2) per il settore suinicolo e bovino finalizzati al miglioramento dei requisiti di allevamento riferiti alle condizioni di stabulazione, alimentazione e accesso degli animali all'aperto. La misura prevede inoltre un intervento (14.1.3) volto ad un diffuso innalzamento del livello qualitativo della zootecnia regionale attraverso l'introduzione nelle aziende di standard superiori di benessere animale. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento.

Per le finalità di cui sopra è previsto un indennizzo annuo per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni previsti.

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

**14.1.1 Sistema di allevamento di suini all'aperto:**

L'intervento è rivolto a favore delle aziende che introducono il sistema di allevamento all'aperto per la specie suina.

**14.1.2 Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello:**

L'intervento è rivolto agli allevatori di bovini da carne che introducono il sistema di allevamento all'aperto con libertà di pascolamento degli animali e svezzamento naturale dei vitelli.

**14.1.3 Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina:**

L'intervento è rivolto a favore delle aziende che si impegnano ad introdurre e mettere a sistema nell'allevamento pratiche a livello gestionale, tecnico e sanitario che contribuiscono a migliorare il livello di benessere animale.

**Sezione 1**  
**PARTE GENERALE**

**Articolo 2**  
**(Definizioni)**

**1. Azienda**

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini della misura 14 sono prese in considerazione le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.

**2. Agricoltore in attività**

Agricoltore come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, applicato con D.M. 6513 del 18.11.2014 e s.m.e i..

**3. Superficie agricola utilizzata (SAU)**

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi, i prodotti forestali e le tare.

**4. Unità Bestiame (UBA)**

Ai fini del presente avviso per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

<b>SPECIE ANIMALI</b>	<b>UBA</b>
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

**5. Banca Dati Nazionale (BDN)**

Banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l'identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.

**6. Condizionalità**

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali

**7. Fascicolo aziendale**

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA ed in particolare deve essere verificata la presenza dei contratti di affitto debitamente registrati. Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di AGEA nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

#### **8. Fascicolo domanda**

Contenitore della domanda di sostegno (di seguito domanda) e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda, necessari per accedere agli aiuti, e contenente tutta la documentazione relativa alla dimostrazione dell'applicazione degli impegni per tutta la durata del periodo vincolativo. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea o dalla Regione Umbria.

#### **9. Soggetti autorizzati**

Nelle more della definizione delle procedure per l'implementazione delle misure del PSR 2014/2020 sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 957 dell' 11 giugno 2007 e n. della DGR n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m. e int., rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

### **Articolo 3 (Beneficiari)**

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli agricoltori in attività, come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, applicato con D.M. 6513 del 18.11.2014 e s.m.e i, che esercitano attività di allevamento sul territorio regionale, per le specie previste dagli interventi attivati nell'ambito della misura.

### **Articolo 3 bis (Banca Dati Nazionale)**

*Il richiedente è tenuto all'obbligo di costituire ed aggiornare la Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) in riferimento alle diverse specie animali allevate oggetto di aiuto.*

### **Articolo 3 ter (Impegno minimo)**

*Sono ammissibili al contributo domande di aiuto con un **impegno minimo di tre UBA** che devono essere mantenute per tutto il periodo vincolativo quinquennale.*

### **Articolo 4 (Condizioni generali di ammissibilità)**

#### **1. Possesso dell'azienda**

Il possesso dell'azienda zootecnica per la quale viene presentata la domanda, deve essere disponibile a titolo legittimo nelle sole forme della proprietà, affitto e usufrutto, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno. Nel caso di comproprietà o comunione tra coniugi, la domanda deve essere presentata da un unico soggetto autorizzato dagli altri comproprietari, con dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000). Tale dichiarazione deve contenere il consenso a presentare domanda, assumere gli impegni previsti e riscuotere il beneficio. Nel caso di proprietà collettive quali Comunanze agrarie, Comuni, Università agrarie, ecc., assegnate alle aziende agricole per l'uso civico del pascolo, i beneficiari devono dimostrare di disporre l'uso a titolo legittimo ed esclusivo.

I contratti di affitto, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda. In attuazione della circolare AGEA ACIU.2012.90, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Nei casi di comproprietà tale dichiarazione deve essere rilasciata da almeno uno dei comproprietari, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere inserite nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), e registrarli a termini di legge.

Tuttavia, ai fini del presente avviso, il nuovo contratto deve essere registrato entro la data di presentazione della domanda di pagamento immediatamente successiva.

I contratti di affitto con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento relativa alla quinta annualità, dovranno essere registrati e inseriti nel fascicolo aziendale antecedentemente alla scadenza dell'impegno quinquennale, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

## **2. Domande presentate da società di capitali o cooperative**

Nel caso di domande presentate da società di capitali o cooperative, il richiedente deve essere autorizzato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati. La relativa documentazione deve essere conservata nel fascicolo di domanda. Le società devono risultare vigenti alla data di sottoscrizione della domanda.

## **3. Domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico**

Nel caso di domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico, il richiedente deve essere autorizzato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati. La relativa documentazione deve essere conservata nel fascicolo di domanda.

## **4. Iscrizione C.C.I.A.A. e possesso Partita IVA**

Per tutti gli interventi del presente avviso, i richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricolo a far data dalla presentazione della domanda e possedere una partita IVA con codice di attività agricolo.

## **5. Mantenimento requisiti di ammissibilità**

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena *la decadenza della domanda*. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti, è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 17,18,19,30,31,35 del Regolamento delegato UE n. 640/2014 e specificate dal Regolamento UE di esecuzione n. 809/2014.

# **Articolo 5 (Domande di aiuto)**

## **1. Modalità di presentazione delle domande di aiuto.**

Le domande di aiuto rappresentano lo strumento tramite il quale gli agricoltori chiedono di aderire ad una forma di sostegno prevista dal PSR e attuata da un bando. La domanda di sostegno è composta da un documento "domanda" in cui il richiedente esplicita la volontà di accedere alle provvidenze del PSR e indica tutte le informazioni richieste dal bando, allegando la prescritta documentazione.

La compilazione delle domande deve essere eseguita mediante la procedura telematica, accessibile via Web, resa disponibile dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)), secondo le modalità indicate nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle

sanzioni predisposto dallo stesso OP. Tale procedura agevola la redazione delle domande a partire dai dati presenti nel Fascicolo aziendale, che devono essere pertanto aggiornati e validati prima della presentazione della domanda.

L'accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio e rilascio di apposito identificativo e password.

I requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso, e dichiarati dal richiedente, al più tardi alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Per tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione e sino alla data di scadenza di presentazione delle domande, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda.

Ciascuna domanda di sostegno deve far riferimento ad un solo beneficiario e ad una sola misura. Nella stessa domanda possono essere richiesti contributi per più interventi.

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

## **2. Termini e condizioni per la presentazione della domanda di sostegno**

Le domande devono essere presentate **entro il 15 giugno 2015** sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda.

Ogni azienda può presentare una sola domanda per annualità.

Ogni singola azienda con un'unica domanda può accedere a più interventi previsti dalla misura. Fa eccezione l'adesione all'intervento 14.1.2 che esclude la possibilità di accedere all'intervento 14.1.3 per la filiera bovina da carne.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

## **3. Allegati della domanda di sostegno**

Il beneficiario dovrà inviare entro la data di scadenza di rilascio della domanda nel SIAN i seguenti documenti:

- una relazione tecnica dettagliata che descriva il sistema di allevamento adottato precedentemente alla presentazione della domanda, con particolare riferimento a ciascuno degli impegni previsti dagli interventi 14.1.1 – 14.1.2 – 14.1.3 compresi nella misura (spazi liberi/capo, aree quarantena, sistema di stabulazione, sistema di alimentazione e abbeveraggio con l'indicazione del numero dei punti di abbeverata, dimensioni delle mangiatoie, ecc.), nonché qualsiasi altro elemento utile a dimostrarne l'introduzione. Stessa relazione deve essere allegata qualora l'azienda sia già beneficiaria della misura 215 (PSR 2007/2013) per una parte di animali allevati e intenda presentare domanda per gli interventi 14.1.1 e 14.1.2 per gli altri capi dell'allevamento.
- dichiarazione di cui all'allegato A) al presente bando, nel caso di domanda presentata per accedere ai benefici previsti dall'intervento 14.1.1 (Sistema di allevamento di suini all'aperto)
- dichiarazioni di cui all'allegato B) al presente bando, nel caso di domanda presentata per accedere ai benefici previsti dall'intervento 14.1.2 (Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello)
- dichiarazioni di cui ai pertinenti allegati C) – D) - E) – F) al presente bando nel caso di domanda presentata per accedere ai benefici previsti dall'intervento 14.1.3
- ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, il richiedente dovrà allegare le dichiarazioni di cui all'allegato G) al presente bando nel quale viene indicata l'eventuale partecipazione ad altre misure del PSR.

L'invio della documentazione sopra elencata deve avvenire con le seguenti modalità:

- invio al Servizio "Sistemi naturalistici e zootecnia" all'indirizzo PEC: **[direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it)**

- spedizione con plico postale raccomandato A/R al Servizio "Sistemi naturalistici e zootecnia" – Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia. In tal caso per la verifica del rispetto del termine finale stabilito per la presentazione della domanda, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- consegna a mano presso il Servizio protocollo della Regione entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile per la presentazione con lettera di accompagnamento in duplice copia, sottoscritta dal depositante, della quale un esemplare è restituito allo stesso.

#### **4. Dichiarazioni**

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del premio assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni riportati nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e negli allegati. Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza che la proposta di Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria (PSR) 2014-2020, attualmente all'esame della Commissione Europea, non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l'ammissibilità ai finanziamenti, l'entità dei contributi e dei premi, e che pertanto quanto previsto dalla suddetta proposta potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all'approvazione del PSR;
- di essere a conoscenza che l'adesione alla misura 14 non costituisce impegno finanziario per la Commissione Europea, lo Stato e la Regione e che tale impegno sarà subordinato all'approvazione del PSR ;
- che, nel caso in cui i contenuti della proposta del PSR differiscano dal PSR approvato dalla Commissione Europea, per quanto concerne la misura 14 prescelta, e tali differenze non consentano il riconoscimento di tutto o di parte dell'aiuto, non avrà nulla da rivendicare nei confronti della Commissione Europea, dello Stato, della Regione e di AGEA.

#### **5. Decorrenza e durata degli impegni**

*Gli impegni devono essere realizzati entro il primo anno di adesione alla Misura e mantenuti/ripetuti per tutto il periodo vincolativo di 5 anni. L'attuazione degli impegni deve essere certificata da soggetto riconosciuto da AGEA e/o Regione Umbria.*

#### **6. Conservazione del "fascicolo domanda"**

Il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ne ha effettuato il rilascio, fino ai due anni successivi la scadenza del periodo vincolativo quinquennale, con obbligo di esibirne la documentazione allegata in sede di controllo.

Il "fascicolo domanda" deve contenere:

- a) copia della domanda rilasciata nel SIAN debitamente sottoscritta;
- b) la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità non contenuta nel fascicolo aziendale
- c) i documenti relativi ai punteggi attribuiti;
- d) documentazione di cui all'art.4, relativa alle autorizzazioni a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati, rilasciate nel caso di società di capitali o cooperative e di enti pubblici o di diritto pubblico.
- e) la documentazione inerente gli animali oggetto di aiuto (registri di stalla, documenti fiscali, certificati genealogici e/o anagrafici, ecc.)
- f) la documentazione pertinente di cui all'art.5, paragrafo 3.

### **Articolo 6 (Criteri di selezione delle domande)**

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente avviso si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili per ogni singola azione, che tiene conto dei criteri e dei punteggi come specificati nella tabella sottostante.

DESCRIZIONE	PUNTI
-------------	-------

Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree con problemi complessivi di sviluppo	20
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree vulnerabili	60
Partecipazione a specifiche misure del PSR come segue: Misura 4.1: “Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole”, con riferimento a specifici interventi migliorativi del benessere animale. Misura 10 - Sottomisura: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli Misura 10 - Sottomisura: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli Misura 11 - Sottomisura 11.1: Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica - interventi legati alla zootecnia Misura 11 - Sottomisura 11.2 - Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica - interventi legati alla zootecnia	10

In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata al richiedente più giovane. Nel caso di Società o cooperative verrà presa in considerazione la data di nascita del legale rappresentante firmatario della domanda.

## **Articolo 7 (Istruttoria delle domande)**

### **1. Domande di sostegno.**

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto si compone delle seguenti fasi:

#### **Fase a) - acquisizione delle domande di aiuto nel formato elettronico**

Le domande compilate e rilasciate nel portale SIAN vengono acquisite dal competente Servizio Regionale ai fini della relativa istruttoria

#### **Fase b) - verifica della ricevibilità**

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso.

#### **Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile**

Le domande vengono istruite al fine di verificare la completezza delle dichiarazioni di cui all'art.5 e di quanto riportato negli allegati al bando.

Nel caso di incompletezza della documentazione allegata, è possibile una sua integrazione entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Servizio competente.

L'attribuzione del punteggio, per la definizione della graduatoria di merito, avviene sulla base delle dichiarazioni rilasciate in domanda e nell'**ALLEGATO G**) al presente bando.

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatto apposito verbale che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse il verbale riporta le motivazioni dell'esclusione.

#### **Fase d) - approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse.**

Il Servizio competente, sulla scorta delle risultanze istruttorie e dei punteggi assentiti, riportati nei verbali, predispone la graduatoria delle domande ammissibili e di quelle finanziabili per ciascun intervento sulla scorta delle disponibilità finanziarie assegnate per la specifica annualità. Per le domande escluse è predisposta la declaratoria di inammissibilità.

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del dirigente del Servizio “Sistemi naturalistici e zootecnia” e pubblicate nel bollettino ufficiale della regione Umbria.

Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

Al fine di consentire un'accelerazione della spesa, è possibile formulare la suddetta graduatoria di ammissibilità anche anticipatamente all'espletamento dei controlli amministrativi. In tale caso la concessione degli aiuti ai singoli beneficiari resta subordinata all'effettivo espletamento di tali controlli che in tutti i casi devono avvenire prima dell'erogazione del pagamento (anticipo/saldo).

#### **Fase e) - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità**

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai singoli beneficiari ammessi e a quelli non ammessi per mancanza di disponibilità finanziarie.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, le motivazioni dell'esclusione.

Nella comunicazione viene indicata l'autorità e i termini cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

#### **Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali**

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. 1303/13 nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati, emergano difformità, infrazioni o anomalie, il responsabile di misura, dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al responsabile di misura le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Responsabile di misura, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, adatterà specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili di fronte all'autorità giudiziaria come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

## **2. Finanziamento delle domande di sostegno**

L'approvazione delle domande di sostegno avviene entro 180 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande stesse, salvo diverse specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

## **3. Domande di pagamento.**

Ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a presentare annualmente la domanda di pagamento.

L'organismo pagatore AGEA è competente dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

## **4. Liquidazione**

La liquidazione dell'aiuto è effettuata di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto, dal 16 ottobre al 30 novembre, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013).

### **Articolo 8 (Condizionalità)**

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015, che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

### **Articolo 9 (Clausola di revisione)**

Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori è previsto l'adeguamento degli impegni anche al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, in particolare con i benefici di cui agli articoli 43 e 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### **Articolo 10 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)**

Se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

### **Articolo 11 (Cambio beneficiario)**

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

~~La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda.~~

~~Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda non è ammesso se avviene entro la data di presentazione delle domande di sostegno e fino all'emissione del provvedimento di concessione dell'aiuto. Ciò comporta la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.~~

~~Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo la concessione dell'aiuto e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità. Ciò comporta, fatti salvi i casi di rettifica consentiti dall'OP, la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.~~

~~Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile". Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.~~

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

## **Articolo 12 (Cause di esonero dagli impegni)**

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, devono essere notificati e documentati dagli interessati al Servizio "Sistemi naturalistici e zootecnia" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

## **Articolo 13 (Errori palesi)**

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Con DGR n. 657 del 21 maggio 2015 la Giunta Regionale, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
10. spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le circolari "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale -

Domande conferma impegni misure agro-ambientali”, “AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali” e “AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese”, e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tali situazioni, che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore, responsabile del procedimento, che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

#### **Articolo 14 (Area di intervento)**

La misura opera su tutto il territorio della Regione Umbria.

#### **Articolo 15 (Pianificazione finanziaria)**

Le risorse disponibili per le domande di aiuto a valere sulla misura 14 del PSR 2014/2020, sono pari alla dotazione sono pari alla dotazione indicativa della misura stessa.

**Articolo 16**  
**(Procedimento domande di aiuto)**

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. la data di inizio, la durata ed il responsabile delle fasi del procedimento istruttorio sono definite nel sottostante prospetto.

<b>Fase procedimento</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Responsabile Procedimento</b>	<b>Atto finale</b>
1) Verifica ricevibilità e completezza delle domande	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	20 giorni	Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia"	Check-list ricevibilità e notifiche integrazione
2) Verifica delle condizioni, dei criteri di ammissibilità e degli impegni indicati in domanda, definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal bando.	Dalla data di scadenza della fase 1	140 giorni	Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia"	Check-list a firma dell'istruttore incaricato
3) Approvazione graduatoria domande ammissibili, irricevibili, inammissibili e pubblicazione BUR regionale.	Dalla data di conclusione della fase 3	10 giorni	Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia	Determina dirigenziale
4) Notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate con il suddetto atto.	Dalla data di conclusione della fase 4	10 giorni	Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia"	Nota di comunicazione

La durata delle fasi indicate potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate ed alle risorse disponibili per le diverse fasi istruttorie.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il Servizio "Sistemi naturalistici e zootecnia", cura la comunicazione di chiusura del procedimento, notificando ai richiedenti l'esito dell'ammissibilità o meno della domanda di sostegno.

Il procedimento delle domande di pagamento è definito dall'Organismo Pagatore AGEA, quale responsabile della liquidazione delle sovvenzioni comunitarie.

**Articolo 17**  
**(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

Il titolare dei dati trattati è il responsabile del Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia.

Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.

## **Articolo 18 (disposizioni finali)**

La Giunta Regionale e, per le attribuzioni di competenza, il Responsabile di misura, si riservano di sospendere, modificare o integrare il presente bando in qualsiasi momento senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale.

## **Sezione 2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

### **INTERVENTO 14.1.1 - Sistema di allevamento di suini all'aperto.**

#### **Articolo 19 (Criteri di ammissibilità)**

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano a introdurre il sistema di allevamento previsto dall'intervento che vada oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme di condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, in sostituzione di quello intensivo precedentemente praticato e al mantenimento, per almeno un quinquennio, delle prescrizioni previste all'articolo 20.

#### **Articolo 20 (Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Per accedere ai benefici previsti dall'intervento, il richiedente deve sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO A**) al presente bando, relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. di impegnarsi a garantire, per ogni singola fase dell'allevamento, almeno la seguente superficie a disposizione:
  - per le aziende con superficie ricadente nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN):
    - scrofe 1600 mq/capo
    - suini in accrescimento e/o ingrasso 600 mq/capo
  - per tutte le altre zone del territorio regionale:
    - per le scrofe 500 mq/capo
    - per i suini in accrescimento e/o ingrasso 300 mq/capo.
2. impegnarsi a garantire, per l'alimentazione degli animali, un numero adeguato di mangiatoie, con un fronte minimo unitario delle dimensioni di seguito indicate:
  - 0,45 m/capo;
3. impegnarsi a garantire un numero adeguato di punti di abbeverata pari ad almeno un abbeveratoio a tazza ogni 15 suinetti o suini o 10 scrofe.

Tutte le superfici interessate all'allevamento dovranno essere munite di chiudende o di altre strutture che garantiscano un razionale contenimento degli animali.

Tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa. Tali riduzioni ed esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo degli animali a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento, il beneficiario, durante il primo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Nei successivi anni di impegno *l'attività di allevamento dovrà essere affiancata da un'attività di*

*tutoraggio di almeno 12 ore complessive.*

### **Articolo 21 (Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici.

L'importo del premio ammonta a 318,00 €/UBA /anno.

Le UBA ammesse con la domanda di sostegno non possono essere aumentate durante il periodo vincolativo di 5 anni. E' possibile l'incremento delle UBA ammesse a contributo previa presentazione di una ulteriore domanda di sostegno.

### **INTERVENTO 14.1.2 - Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello.**

#### **Articolo 22 (Criteri di ammissibilità)**

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano a introdurre il sistema di allevamento previsto dall'intervento che vada oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme di condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, in sostituzione di quello intensivo precedentemente praticato e al mantenimento, per almeno un quinquennio, delle prescrizioni previste all'articolo 23.

#### **Articolo 23 (Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Per accedere ai benefici previsti dall'intervento il richiedente deve sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO B**) al presente bando, relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. impegno a garantire che l'alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento naturale e con libertà di pascolamento *nei periodi di cui al successivo punto 3*, della linea vacca/vitello, fino alla fase di svezzamento (da zero a 6 mesi di età);
2. impegno a garantire almeno i seguenti spazi liberi o a disposizione:
  - 5.000 mq di superficie foraggiera aziendale libera per ogni vacca e vitello;
  - 4 mq/vitello per i ricoveri.
3. Impegno a mantenere al pascolo le mandrie (vacche nutrici e vitelli) dal **1 maggio al 30 settembre**, qualora i pascoli siano situati in zone definite montane ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva CEE 75/268, e dal **1 maggio al 31 ottobre** nel caso di pascoli situati in altre zone. Per il restante periodo è consentito il mantenimento delle mandrie in stalla.

Durante il periodo di pascolamento libero tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa. Tali riduzioni ed esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo del bestiame a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento, il beneficiario, durante il primo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Nei successivi anni di impegno *l'attività di allevamento dovrà essere affiancata da un'attività di tutoraggio di almeno 12 ore complessive.*

## Articolo 24 (Intensità dell'aiuto)

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici.

L'importo del premio ammonta a 126,00 €/UBA /anno.

Le UBA ammesse con la domanda di sostegno non possono essere aumentate durante il periodo vincolativo di 5 anni. E' possibile l'incremento delle UBA ammesse a contributo previa presentazione di una ulteriore domanda di sostegno.

### INTERVENTO 14.1.3 - Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

## Articolo 25 (Criteri di ammissibilità)

Possono accedere ai benefici previsti dal presente intervento gli allevatori che si impegnano ad aumentare il livello di benessere complessivo del proprio allevamento, oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme sulla condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, attraverso il miglioramento di una serie di aspetti della gestione.

Possono presentare domanda i conduttori di allevamenti riguardanti i seguenti comparti:

- bovini da carne;
- bovini da latte;
- ovicaprini;
- equini.

## Articolo 26 (Impegni)

Per accedere ai benefici previsti dall'intervento, il richiedente deve sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai pertinenti **ALLEGATI C) – D) – E) – F)** al presente bando, relative al miglioramento di alcuni aspetti della gestione dell'allevamento per le specie considerate. L'intervento proposto prende in considerazione gli impegni sottoelencati, raggruppati in 4 macroaree ed elencati per comparto. Ogni singolo impegno da origine ad un punteggio. Gli impegni raggruppati nelle due macroaree "Management" e "Aspetti sanitari" sono tutti obbligatori e danno complessivamente origine ad 80 punti. Nelle altre due macroaree "Strutture" ed "Alimentazione" il beneficiario della domanda deve decidere quali impegni applicare per tutto il periodo vincolativo, al fine di ottenere un ulteriore punteggio di 6 (per un totale di 86) o di 15 (per un totale di 95) che danno diritto a due diversi livelli di contributo.

	Obiettivi per macroarea	Bovini da carne	Bovini da latte	Ovicaprini	Equini
1) Management	Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nel primo anno di applicazione della misura	20	20	20	25
	Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica	10	10	10	15
	Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc.), la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, etc)	10	10	10	—

2) Aspetti sanitari	Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento	15	-----	15	20
	Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)	15	15	15	20
	Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie	5	10	5	-----
	Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	5	15	5	-----
		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

3) Strutture	Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini ed equini, e 750 mq/capo per gli ovicaprini	5	-----	5	5
	Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.	2	6	-----	-----
	Dotazione di generatore elettrico per il funzionamento di tutte le attrezzature ed impianti elettrici (ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.)	1	1	2	1
	Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	2	3	3	2
	Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti veicolo di trasmissione di malattie				1
	Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria				1
		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
4) Alimentazione	Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	10	6	6	10
	Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale)	-----	4	4	-----
		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Descrizione degli impegni:

#### **1 - MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE**

- Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nel primo anno di applicazione della misura:  
Il titolare dell'azienda zootecnica (per le persone giuridiche il rappresentante legale) o suo delegato addetto alla gestione degli animali, deve frequentare un corso riconosciuto di almeno 20 ore su tematiche inerenti il benessere animale. L'attestato di frequentazione del corso dovrà essere conservato nel fascicolo di domanda.
- Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica  
Un esperto zootecnico (veterinario, laureato in scienze agrarie, laureato in scienze della produzione animale, perito agrario, agrotecnico) dovrà effettuare almeno 3 visite l'anno per la verifica della gestione dell'allevamento e per indicare eventuali correttive ai fini del miglioramento del benessere animale. Il controllo dovrà tenere conto anche dei risultati delle analisi delle micotossine e parassitologiche. L'allevatore potrà scegliere tra le figure tecniche sopra indicate, prevedendo almeno un controllo veterinario.  
La dimostrazione delle visite effettuate dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda.
- Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc...), la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata,

mastiti, etc):

L'allevatore deve effettuare un intervento l'anno da parte di soggetto specializzato per effettuare un controllo ed eventuale taratura dell'attrezzatura. La documentazione attestante gli interventi effettuati dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda.

## **2 - ASPETTI SANITARI**

- Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento):  
Considerato che questo parametro rappresenta un indicatore del livello di benessere, l'effettiva percentuale di capi svezzati dell'azienda verrà verificata attraverso il registro di stalla.
- Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali allevati (1% dei soggetti allevati - minimo 3 capi):  
Il beneficiario dovrà effettuare una analisi parassitologica quantitativa, con valutazione del grado di infestazione, sull'1% dei capi, con un minimo di 3 campioni l'anno. Nel caso di esito positivo, il veterinario incaricato della verifica della gestione dell'allevamento dovrà relazionare sulle conseguenti strategie attivate (profilassi, rotazione pascolo....) Copia del report delle analisi effettuate dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda insieme alla relazione sulle strategie attivate in caso di esito positivo delle analisi.
- Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie:  
Il beneficiario dovrà prevedere almeno 3 interventi di derattizzazione all'anno. L'attestazione dell'effettuazione degli interventi dovrà essere conservata nel fascicolo di domanda.
- Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria:  
All'interno dell'allevamento deve essere prevista una apposita area destinata alla quarantena e/o infermeria. L'area di quarantena deve essere localizzata in area discontinua dall'allevamento ed avere le caratteristiche tecniche previste dalla pertinente normativa sanitaria. L'area di infermeria deve essere separata con parete divisoria dal resto dell'allevamento o essere localizzata in area discontinua ed avere le caratteristiche tecniche previste dalla pertinente normativa sanitaria.  
La realizzazione ex - novo di tali aree dopo l'adesione all'intervento, dovrà essere dimostrata con documentazione tecnica e fotografica da conservare nel fascicolo di domanda.

## **3 - STRUTTURE E AMBIENTE DI ALLEVAMENTO**

- Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini ed equini, e 750 mq/capo per gli ovicapri  
L'azienda dovrà prevedere una superficie a pascolo a disposizione dei capi, con il dimensionamento indicato per comparto. Nella relazione allegata alla domanda iniziale dovrà essere chiarito che questa pratica non veniva precedentemente attuata.
- Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.  
La stalla dovrà essere organizzata per poter applicare questo tipo di stabulazione. Nella relazione allegata alla domanda iniziale dovrà essere descritto il tipo di stabulazione precedentemente applicato.
- Dotazione di generatore elettrico per il funzionamento di tutte le attrezzature ed impianti elettrici (ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.)  
L'azienda deve dotarsi di un generatore che garantisca il funzionamento degli impianti e attrezzature elettriche nei casi di interruzione di fornitura di energia elettrica.
- Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamenti due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)  
La lettiera dovrà essere impagliata almeno 2 volte la settimana e sostituita completamente 2 volte l'anno. Il beneficiario dovrà dimostrare l'acquisto o la produzione aziendale della paglia necessaria. Ai fini del calcolo della quantità di paglia da utilizzare per l'impagliamenti (2 volte alla settimana) e sostituzione totale della lettiera (2 volte l'anno) devono essere considerate almeno le seguenti quantità minime:

- a) 2 Kg/capo per ovicapri
- b) 3 Kg/capo per bovini da latte
- c) 4 Kg/capo per bovini da carne ed equini.

La paglia acquistata dovrà essere comprovata da fatture con indicazione della quantità acquistata.

Per comprovare la massa di paglia prodotta in proprio dovrà essere fornita documentazione attestante la quantità di granella prodotta in azienda, da cui calcolare la quantità di paglia ottenuta, considerando che quest'ultima rappresenta mediamente il 45% del totale della biomassa proveniente dalla mietitura.

#### **4 - ALIMENTAZIONE**

- Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata:  
Il beneficiario deve prevedere due visite l'anno di un alimentarista zootecnico che fornisca una dieta bilanciata e ne verifichi la corretta applicazione. Il supporto dell'alimentarista deve essere dimostrato con contratto sottoscritto dall'azienda con un libero professionista o con struttura di carattere non commerciale che metta a disposizione un tecnico esperto in razionamenti ed alimentazione animale. Copie dell'attestazione delle visite effettuate e della dieta prescritta dovranno essere conservate nel fascicolo di domanda.
- Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale).  
Il beneficiario dovrà effettuare le analisi del mangime destinato all'alimentazione degli animali, per la verifica della contaminazione da micotossine almeno 2 volte l'anno. Il controllo multi – screening (tramite cromatografia liquida ad alta prestazione), dovrà riguardare le seguenti micotossine:
  - a) Aflatossina B1
  - b) Zearalenone
  - c) Ocratossina

#### **Articolo 27 (Intensità dell'aiuto)**

L'importo annuale del pagamento è calcolato fino ai massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il contributo è concesso annualmente, sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali è stata ammessa la domanda di sostegno, sulla base dei due diversi livelli di punteggio, calcolati sulla base dei punteggi sopra indicati, in funzione della filiera e precisamente:

	<b>Livello 1 - Punt 86</b>	<b>Livello 2 - Punt 95</b>
<b>Bovini da carne</b>	<b>€ 303,00</b> per UBA/anno	<b>€ 426,00</b> per UBA/anno
<b>Bovini da latte</b>	<b>€ 234,00</b> per UBA/anno	<b>€ 308,00</b> per UBA/anno
<b>Ovicapri</b>	<b>€ 136,00</b> per UBA/anno	<b>€ 196,00</b> per UBA/anno
<b>Equini</b>	<b>€ 124,00</b> per UBA/anno	<b>€ 204,00</b> per UBA/anno

Le UBA ammesse con la domanda di sostegno non possono essere aumentate durante il periodo vincolativo di 5 anni. E' possibile l'incremento delle UBA ammesse a contributo previa presentazione di una ulteriore domanda di sostegno nella quale deve essere prevista l'applicazione degli stessi impegni assunti nella prima istanza.